

R@P – RIVOLI AREA
POLIFUNZIONALE

27 dicembre 2017

ACCERTAMENTO COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

Istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica. (iter paesaggistico gg. 180 totali dalla presentazione dell'istanza)

Chiunque intenda sanare opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa ai sensi del D.lgs n. 42, parte III art. 181 comma 1)ter, (come modificato dalla Legge 308/04 art. 1 comma 36); D.lgs 157/06): che recita "...Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167 del D.lgs n. 42/04, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:

(alinea così modificato dall'art. 28 del d.lgs. n. 157 del 2006)

- a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

deve proporre idonea domanda di ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART. 181 COMMA 1 TER DLGS 42/04, TRAMITE SISTEMA MUDE PIEMONTE (Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica - accertamento compatibilità')

E' opportuno che la pratica venga sottoposta ad una visione preliminare da parte del tecnico di Back Office , prima della presentazione.

L'istanza acquisisce preliminarmente il parere vincolante della Soprintendenza entro 90 gg. successivamente al parere positivo è necessario inoltrare perizia di stima per quantificare la sanzione ambientale.

Area	DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO
Servizio Competente	AMBIENTE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
Responsabile	DE CRISTOFARO LORENZO
Ufficio	

Modalità di richiesta

Istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica. (iter paesaggistico gg. 180 totali dalla presentazione dell'istanza)

Chiunque intenda sanare opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa ai sensi del D.lgs n. 42, parte III art. 181 comma 1)ter, (come modificato dalla Legge 308/04 art. 1 comma 36); D.lgs 157/06): che recita "...Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167 del D.lgs n.

42/04, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:
(alinea così modificato dall'art. 28 del d.lgs. n. 157 del 2006)

- a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

deve proporre idonea domanda di ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART. 181 COMMA 1 TER DLGS 42/04, TRAMITE SISTEMA MUDE PIEMONTE (Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica - accertamento compatibilità)

E' opportuno che la pratica venga sottoposta ad una visione preliminare da parte del tecnico di Back Office , prima della presentazione.

L'istanza acquisisce preliminarmente il parere vincolante della Soprintendenza entro 90 gg.

successivamente al parere positivo è necessario inoltrare perizia di stima per quantificare la sanzione ambientale.

Modalità di erogazione

In caso di inerzia contattare il Segretario Generale Dott.ssa Scatigna Elisabetta 0119513300 mail: comune.rivoli.to@legalmail.it

Scadenza

180 gg dalla data di protocollazione dell'istanza

Requisiti

il proprietario, nel caso di comproprietà, pro quota indivisa, la domanda deve essere firmata da tutti i comproprietari;

l'amministratore del condominio per quanto riguarda i beni comuni;

il singolo condomino, previo consenso dell'assemblea condominiale, quando l'intervento avviene su parti comuni;

il rappresentante volontario del proprietario, laddove nominato, con l'indicazione della procura;

il rappresentante legale del proprietario;

il titolare di diritto di superficie;

l'usufruttuario nei limiti di cui all'art. 986 c.c.;

l'enfiteuta;

il titolare del diritto di servitù, sia volontaria che coattiva, limitatamente alle opere necessarie per l'esercizio della servitù;

l'affittuario di fondo rustico, limitatamente alle opere consentite in base al titolo vantato, secondo quanto prevede la legge 3 maggio 1982, n. 203;

il concessionario di terre incolte per il miglioramento dei fabbricati rurali e delle case di abitazione;

il beneficiario di decreto di occupazione d'urgenza;

il concessionario di miniere, limitatamente alle opere necessarie all'esercizio dell'attività in concessione;

il conduttore o l'affittuario, nel caso in cui in base al contratto abbia la facoltà, espressamente conferitagli dal proprietario, di eseguire interventi edilizi;

colui che abbia ottenuto dall'Autorità Giudiziaria provvedimento, di qualunque natura che lo legittimi all'esecuzione di interventi edilizi su fondi altrui;

colui che abbia ottenuto il godimento di beni immobili appartenenti al demanio;

avente titolo ai sensi art. 48 L.R. 56/77 e s.m.i.

Documentazione

Istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica. (iter paesaggistico gg. 180 totali dalla presentazione dell'istanza)

Chiunque intenda sanare opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa ai sensi del D.lgs n. 42, parte III art. 181 comma 1)ter, (come modificato dalla Legge 308/04 art. 1 comma 36); D.lgs 157/06): che recita "...Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167 del D.lgs n. 42/04, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:

(alinea così modificato dall'art. 28 del d.lgs. n. 157 del 2006)

- a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

deve proporre idonea domanda di ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART. 181 COMMA 1 TER DLGS 42/04, TRAMITE SISTEMA MUDE PIEMONTE (Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica - accertamento compatibilita')

E' opportuno che la pratica venga sottoposta ad una visione preliminare da parte dei tecnico di Back Office , prima della presentazione.

L'istanza acquisisce preliminarmente il parere vincolante della Soprintendenza entro 90 gg.

successivamente al parere positivo è necessario inoltrare perizia di stima per quantificare la sanzione ambientale.

Normative

Testo Unico dell'Edilizia, DPR 380/01 e normativa tecnica di settore

Art. 36 comma 3 DPR 380/01

D.Lgs 42/04 art. 167 comma 4 e 6 e art. 181 comma 1ter

Contribuzione utente

2 marche da bollo 16 euro per la presentazione e per il rilascio della compatibilità paesaggistica.
sanzione ambientale riferita alla perizia di stima con un minimo di euro 516,00